

TABELLA DEI MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI E FIRR

Esempi di calcolo

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo), **utilizzando esclusivamente il sistema on-line.**

Il versamento dei contributi, stabilito a partire dall'1/1/2006 nella misura del **13,50%** (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.

Contributo minimo annuo (minimale)

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

MINIMALI	PLURIMANDATARI	MONOMANDATARI
A decorrere dal 01/01/2010	396,00 €	789,00 €
A decorrere dal 01/01/2008	381,00 €	759,00 €
Fino al 31/12/2007	364,00 €	727,00 €

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

- a. **produttività:** il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- b. **frazionabilità:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Contributo massimo annuo (massimale)

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

MASSIMALI	PLURIMANDATARI	MONOMANDATARI
A decorrere dal 01/01/2010	15.810,00 €	27.667,00 €
A decorrere dal 01/01/2008	15.202,00 €	26.603,00 €
Fino al 31/12/2007	14.561,00 €	25.481,00 €

**ATTENZIONE PER OTTENERE LA SOMMA MASSIMA
BISOGNA CALCOLARE IL 13,50% DELL'IMPORTO RIPORTATO IN COLONNA, LA CIFRA
RISULTANTE SI DOVRA DIVIDERE PER DUE IL RISULTATO SI RIFERIRA ALLA QUOTA DI
COMPETENZA DELL'AGENTE.**

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione utilizzando l'apposito modello cartaceo C/3002.

Non è consentita alcuna compensazione tra gli importi chiesti in restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta preponente.

Variazioni di mandato

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da pluri a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato:

- **Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario:** se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari.
- **Trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario:** se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.

ATTENZIONE: i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluenza il momento del pagamento.

Esempi di calcolo

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il **Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.)** gestito dalla Fondazione Enasarco.

Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

MONOMANDATARI	PLURIMANDATARI
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 € annui	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 € annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 € e 18.600,00 € annui	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 € e 9.300,00 € annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 € annui	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 € annui

Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Il versamento FIRR viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1° e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando esclusivamente il sistema on-line.

Le somme accantonate verranno liquidate dalla Fondazione ENASARCO direttamente all'agente, o alla Società di agenzia, alla cessazione del rapporto, che deve essere comunicata alla Fondazione dalla ditta preponente entro un mese dalla stessa, specificandone la data ed i dati anagrafici e fiscali dell'agente.

Sulle somme accantonate la Fondazione ENASARCO riconosce un interesse annuo del 4% che, dedotto quanto necessario alla gestione della polizza assicurativa ed unitamente agli utili netti della gestione, sarà liquidato all'agente all'atto della cessazione del rapporto.

L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20%.